

Circ. n. 243 del 06/02/2022

Agli alunni, alle alunne e alle rispettive famiglie
alle e ai docenti
al personale ATA

OGGETTO: Assenze, rientri e nuove modalità di gestione dei casi di infezione COVID in ambito scolastico a seguito del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022

La presente circolare ha l'intento di fornire un compendio delle nuove casistiche e circostanze che possono presentarsi, in merito all'oggetto, alla luce del Decreto Legge n. 5, emanato lo scorso 4 febbraio, e in vigore da sabato, 5 febbraio 2022 (in seguito denominato anche solo "DL").

GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Per quanto riguarda la comunicazione dei casi positivi da parte delle famiglie, si rimanda alle disposizioni della [circolare n. 195](#), e cioè:

- Comunicazione di positività: inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (referto tampone, attestato isolamento) a: piis003007@istruzione.it e all'indirizzo della referente Covid (prof.ssa Rossini per sede di via Possenti: rossini@e-santoni.org; prof.ssa Capini per la sede di largo Marchesi: capini@e-santoni.org).

NOTA BENE. Si ricorda che la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo.

La prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio pediatra o medico di famiglia (MMG).

- Comunicazione di quarantena a seguito di contatto stretto disposta dal DDP: inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (attestato quarantena) o, in attesa di ricevere il provvedimento di quarantena firmato, un'autodichiarazione sottoscritta (attraverso copia di documento di identità

da allegare alla mail), a: piis003007@istruzione.it e all'indirizzo della referente Covid (prof.ssa Rossini per sede di via Possenti: rossini@e-santoni.org; prof.ssa Capini per la sede di largo Marchesi: capini@e-santoni.org)

- eventuale richiesta di DDI per alunni/e positivi/e asintomatici o paucisintomatici, anche su consiglio del proprio medico o pediatra: inviare email al proprio coordinatore/alla propria coordinatrice di classe

Venendo al trattamento dei casi, il decreto legge semplifica le tipologie di intervento rispetto alla previgente normativa; si distinguono infatti solo due fattispecie (DL, art. 6 comma 1 lett. c)).

1 caso di studente positivo accertato frequentante in classe

- Attività didattica: prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività, su esplicita richiesta, nei casi asintomatici o paucisintomatici; non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

2 o più casi positivi accertati di studenti frequentanti in classe

In presenza di due o più casi positivi accertati di studenti della classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

A) per gli alunni e le alunne che

- hanno ricevuto la dose booster (terza dose), oppure
- hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario (due dosi di vaccino e *successiva* guarigione)

- Attività didattica:

"l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19".

Anche per coloro che possiedono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza

B) per gli alunni e le alunne che

- non hanno concluso il ciclo vaccinale primario
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni
- sono guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non è stata somministrata la dose di richiamo
 - Attività didattica: si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni
 - Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

N.B. Non è più prevista la misura, per la classe, dell'attivazione della DaD dal terzo caso positivo.

Si ricorda che alla luce della presente normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a.

Si fa presente che l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, come confermato dalla [FAQ n. 14 del Garante della Privacy](#), tra quelle emanate in seguito all'entrata in vigore del DL n. 1/2022.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena (caso B) è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (cfr. [Circ. 200 bis](#)).

Si precisa che viene considerato "secondo caso" solo quello che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per il personale (della scuola ed esterno), per entrambi i casi previsti, si applicano le misure previste dalla nota 9498 del 04/02/2022 del Ministero della Salute.

N.B. Il DL, all'art. 6 comma 4, specifica che "ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico".

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN CORSO

Il DL (art. 6, comma 6) prevede la ridefinizione delle misure didattiche e sanitarie già disposte prima del 5 febbraio (data di entrata in vigore del DL stesso).

Si raccomanda pertanto agli studenti e alle studentesse, alle rispettive famiglie e a tutto il personale di prendere visione della Bacheca, dove sono pubblicati /saranno pubblicati i relativi adeguamenti per le classi già soggette a precedenti misure.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno, come già richiamato nella [Circ. 200](#), ricordare che il Decreto Legge, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del

pediatra di libera scelta. Si riporta il link alla pagina dedicata della regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/-/test-covid-19-quali-sono-come-e-dove-farli>

ASSENZE

Per quanto riguarda le assenze e i rientri, fatto salvo il rientro per gli/le alunni/e in quarantena per il caso B) così come previsto dal DL 5/2022 (due positivi accertati frequentanti), si rimanda a quanto previsto dalla [Circ. 200](#).

Si ricorda che per motivi legati alle eventuali necessità di tracciamento dei contatti stretti, saranno registrate/i presenti sul registro elettronico unicamente le alunne e gli alunni presenti fisicamente a scuola. Le assenze di coloro che hanno ricevuto un provvedimento di isolamento o quarantena da parte del DDP non contribuiranno al superamento del monte ore annuale; l'eventuale provvedimento tardivo compenserà anche i giorni precedenti all'invio, a decorrere dalla data effettiva del contatto (in caso di contatto stretto) oppure dell'esito del tampone (in caso di positività).

A ogni buon conto, si raccomanda vivamente di collaborare con il Servizio Sanitario attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione appositamente predisposto, seguendo le istruzioni che si trovano alla pagina

<https://www.toscana-notizie.it/-/tracciamento-e-gestione-dei-casi-positivi.-il-ruolo-attivo-dei-cittadini>

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.

Riferimenti normativi

[Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022](#)

[Circolare 9498 del Ministero della Salute del 04/02/2022](#)

[Ordinanza n. 47 Regione Toscana, All. A](#)

[Delibera regionale n. 945, All. B del 13/09/2021](#)

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)